

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3221/92 DELLA COMMISSIONE  
del 4 novembre 1992**

**che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,  
delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3153/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3194/92<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3153/92 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3153/92 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 59.

<sup>(4)</sup> GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 84.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 novembre 1992, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	50,00
	02	20,00
1001 90 91 000	01	0
1001 90 99 000	04	67,00
	05	21,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	21,00
	02	20,00
1003 00 10 000	01	0
1003 00 90 000	04	65,00
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	04	78,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	105,00
1101 00 00 130	01	99,00
1101 00 00 150	01	91,00
1101 00 00 170	01	84,00
1101 00 00 180	01	79,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 500	01	105,00
1102 10 00 700	—	—
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 200	01	140,00
1103 11 10 400	01	120,00
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 200	01	105,00
1103 11 90 800	—	—

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Polonia.

(<sup>2</sup>) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a) e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

---

*NB* : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).